REGOLAMENTO (CE) N. 637/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3062/94 [3], dispone che le dichiarazioni di coltura vengano presentate entro il 30 novembre di ciascuna campagna; che tuttavia, gli olivicoltori francesi, che devono fornire dati supplementari, sono stati autorizzati in via eccezionale a presentare fino al 15 gennaio 1995 le dichiarazioni di coltura relative alla campagna 1994/95;

considerando che la limitazione nazionale non figura nel testo spagnolo del regolamento (CE) n. 2830/94; che gli olivicoltori spagnoli potevano quindi legittimamente ritenere di essere autorizzati a presentare fino al 15 gennaio 1995, in luogo del 30 novembre 1994, le modifiche eventualmente apportate alle loro dichiarazioni di coltura; che, di conseguenza, occorre concedere agli olivicoltori spagnoli la stessa proroga accordata agli olivicoltori francesi; che è pure necessario prorogare la data limite entro la quale le dichiarazioni di coltura possono essere presentate dalle organizzazioni di produttori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 [5], stabilisce che, dopo la fine della campagna, venga determinata la produzione effettiva di olio d'oliva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3061/84 dispone che, ai fini di tale determinazione, ciascuno Stato membro interessato comunichi alla Commissione, entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto;

considerando che, in seguito alla modifica del regolamento (CEE) n. 2261/84 ad opera del regolamento (CE) n. 636/95, la data limite di determinazione della produzione effettiva è stata prorogata di due mesi; che occorre pertanto prorogare anche il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare le informazioni suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3061/84 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

   « Tuttavia, in Francia e in Spagna, le dichiarazioni di coltura di cui al primo comma, relative alla campagna 1994-1995, sono presentate entro il 15 gennaio 1995 ».

2. All'articolo 4, è aggiunto il nuovo comma seguente:

   « Tuttavia, in Francia e in Spagna, per la campagna 1994-1995, le dichiarazioni di coltura debbono essere presentate al più tardi entro il 28 febbraio ».

3. All'articolo 12 bis, paragrafo 3, la data del 31 marzo è rettificata in 31 maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
[3] GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 21.
[4] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
[5] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione